

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE, PER DODICI MESI



ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale aziendale interessato.

ART. 2

PREZZI A BASE DI GARA

I prezzi unitari a base di gara, per ogni dispositivo, sono quelli indicati nella tabella A in calce al presente capitolato.

L'importo previsto per la fornitura risulta essere pari a € 40.000,00 oltre IVA.

Si precisa che le quantità riportate nella suddetta Tabella A sono puramente indicative, riservandosi l'Azienda il diritto di ordinare tutto o in parte il materiale in essa elencato.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 4

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

I requisiti generali richiesti per i vari dispositivi sono riportati nell'allegato "A" del presente capitolato.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, *se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000*, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, *potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%*, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 6

INVARIABILITA' PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto unico sui prezzi unitari posti a base di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

Nel caso in cui, in vigenza di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

compreso nel listino allegato, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione.

ART. 7 SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballaggio e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna, presso la rimessa aziendale, oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

ART. 8 TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale sarà ordinato, a mezzo fax e posta elettronica certificata, entro la naturale scadenza del contratto.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro **15 giorni consecutivi** (sabato e festivi compresi) dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici originali del Produttore del materiale, dovrà essere indicato il numero di scheda come riportato nella tabella A allegata.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio, il quale dovrà essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

Le parti precisano, espressamente, e convengono che il termine di cui sopra è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile, pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 9 FATTURAZIONE

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine, di cui dovrà riportare numero e data, e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amat.fatture@pec.it. Pertanto, nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo art. 15.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 10 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire, presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni escluso i festivi.

ART. 11 GARANZIA

Il fornitore dovrà garantire i materiali forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT, con cui si notificano i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni, indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 12 COLLAUDI

Il materiale consegnato sarà sottoposto a verifica da parte dei tecnici aziendali.

Il collaudo dei materiali non esonera comunque il fornitore dal correggere eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento del collaudo e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità relativa al materiale fornito.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i materiali non accettati al collaudo, entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione dell'AMAT, da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, l'AMAT avrà la facoltà di spedire le merci in porto assegnato all'indirizzo del fornitore.

L'AMAT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni, indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 13

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

Verrà applicata una penale nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sul prezzo netto del quantitativo consegnato in ritardo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

Quando la penale applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale, la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo dell'AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dall'AMAT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Penalità per mancata consegna:

Gli ordini, che senza alcun valido motivo rimarranno, parzialmente o totalmente, inevasi dopo un periodo pari a due volte il limite di tempo contrattuale dalla data dell'ultimo ordine, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima sopraindicata del 10% (dieci per cento).

3) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della garanzia definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la garanzia definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della garanzia definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00=.

4) Acquisto in danno

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale, e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 10 e 11 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile, nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art.7.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni, derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverrà a 30 gg. dalla data di arrivo della fattura fiscalmente regolarizzata a seguito di dichiarazione da parte della Direzione aziendale competente di avvenuta fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari. In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di 30 gg. di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

ART. 16 VARIAZIONE IMPORTO

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare, entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 17 DOCUMENTAZIONE

Il fornitore dovrà produrre, ad ogni fine mese, situazione degli ordinativi inevasi con indicata

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

la previsione di consegna.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara, tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19 I.V.A.

I.V.A. a carico di questa Azienda, mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 21 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994, modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che *non è stato predisposto il DUVRI* in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento,

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Continua

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PER DODICI MESI

TABELLA "A"

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE AZIENDALE, PER DODICI MESI - PREZZI A BASE DI GARA					TABELLA A
N.	SCHEDA	DESCRIZIONE DPI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUALE PRESUNTA	PREZZO A BASE DI GARA
1	27343	GUANTO HYCRON	PAIO	600	€ 1,30
2	40187	GUANTO NITRILE	PACCO 100 PZ	3800	€ 4,50
3	27338	GUANTO ANTIACIDO	PAIO	120	€ 1,30
4	21400	GUANTO ANTIVIBR.	PAIO	12	€ 13,00
5	26650	GUANTO PELLE	PAIO	1200	€ 2,00
6	21439	GUANTO IN CROSTA LUNGO	PAIO	12	€ 3,00
7	27274	ELMETTO GIALLO	N.	20	€ 3,60
8	40077	OCCHIALE PROTETTIVO	N.	20	€ 2,50
9	21584	CASCO SALDATORE	N.	3	€ 18,00
10	21519+21520	KIT VETRI RICAMBIO X SALD.	N.	30	€ 3,50
11	31942	FACCIALE FFP2 CON VALVOLA	CONF. 120 PZ	3000	€ 1,10
12	21583	FACCIALE FFABE1P3D	N.	50	€ 25,00
13	40205	CUFFIA ANTIRUMORE	N.	40	€ 5,50
14	40078	TUTA TYVEK	N.	420	€ 2,50
15	21582	GIACCA ALTA VISIBILITA'	N.	60	€ 40,00
16		PANTALONE ALTA VISIBILITA'	N.	120	€ 18,00
17	40227	GILET AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO AMAT	N.	300	€ 3,50
18	40184	CASSETTA P.S.	N.	30	€ 40,00
19	40185	PACCO REINTEGRO X CASSETTA	N.	120	€ 20,00
20	40573	CASSETTA P.S. X BUS	N.	50	€ 15,00
21	40574	PACCO REINTEGRA X BUS	N.	100	€ 9,00
22	21585	COMPLETO ANTIACIDO	N.	10	€ 50,00
23	27325	GIUBBINO X SALDATORI	N.	3	€ 18,00
24	27326	PANTALONI X SALDATORI	N.	3	€ 14,00
25	27322	SCARPE X SALDATORI	PAIO	6	€ 30,00
26	27344	GUANTI IN COTONE	PAIO	5400	€ 0,32